

CORTE D'APPELLO DI TORINO,
Sentenza 7 febbraio 2024 - Pres.
FIERRO - *omissis c. omissis*.

**Procedura civile - prova testimoniale
- inattendibilità.**

Crediti di lavoro - interessi legali.

La pendenza di un'analogo causa (oltre a non costituire affatto ragione di incapacità) non è neppure idonea di per sé sola a incidere sulla credibilità dei testi 'incrociati' e simmetrici.

Non vi è ragione per escludere l'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. in materia di "saggio degli interessi legali" alle obbligazioni retributive a fortiori vista la ratio della previsione normativa di scoraggiare difese dilatorie e infondate ().*

*Motivi in fatto e diritto
della decisione*

1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la *omissis* impugnava la sentenza n. *omissis* del Tribunale di Asti, che l'aveva condannata al pagamento in *omissis* - dipendente dall'11/11/2009 al 22/06/2017 con mansioni di autista di 4° livello ccnl di settore - della somma lorda di € 83.477,60 a titolo, tra l'altro, di maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno e di indennità di trasferta (oltre alle relative incidenze sul t.f.r. e sul preavviso).

Parte appellante, con un unico articolato motivo, lamentava che il primo Giudice aveva accolto la domanda accordando credito alle testimonianze rese da *omissis* (ud. 29/09/2021) e da *omissis* (ud. 31/03/2021), nonostante il primo fosse inattendibile per avere promosso un'analogo causa contro la

(*) Il commento di Gabriele Moro, *Testimonianze incrociate ed interessi legali sui crediti da lavoro: un'interes-*

sante sentenza della Corte di Appello di Torino, segue il testo della sentenza in epigrafe.

omissis (in cui aveva deposto come teste lo stesso *omissis*), e il secondo avesse fornito ragguagli generici e insufficienti sull'orario di lavoro giornaliero assuntamente osservato dal ricorrente, tenuto conto che il rapporto lavorativo del teste con la società convenuta era durato appena due anni.

Si è costituito *omissis* evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendo, in via d'appello incidentale, la riforma della prima sentenza là dove gli aveva negato, ritenendolo erroneamente non provato, il diritto al pagamento delle ore di straordinario lavorate di sabato, delle pause guida non fruite e di ulteriori giornate di trasferta.

All'udienza del 6/02/2024, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

2. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, risultando sufficientemente specificati i motivi d'impugnazione relativi alla censura delle valuta-

zioni effettuate dal primo Giudice sul materiale probatorio acquisito agli atti di causa, posto altresì che “*Gli artt. 342 e 434 c.p.c. [...] vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata*” (Cass. n. 13535/18).

3. Venendo al merito, l'appello principale non può essere accolto.

Si osserva, quanto alla dedotta inattendibilità del teste *omissis*, che la pendenza di un’analoga causa (oltre a non costituire affatto ragione di incapacità *ex art. 246 c.p.c.*) non è neppure idonea di per sé sola a incidere sulla credibilità dei testi ‘incrociati’ e simmetrici, anche perché simile occorrenza, per ovvie ragioni (ben potendo più dipendenti della stessa impresa datoriale trovarsi a rivendicare le medesime pretese), è assai comune e largamente diffusa nelle vertenze di questo genere, che, se le contestazioni di parte appellante fossero accolte così semplicemente, potrebbero attingere con estrema difficoltà alle loro fonti di prova - dato che le prestazioni lavorative, se non in casi del tutto particolari, raramente vengono svolte innanzi a persone terze ed esterne all’azienda.

Tutt’al più, affinché possano ritenersi inattendibili le testimonianze ‘incrociate’ in contenziosi di analogo contenuto, occorre che la parte che se ne lamenta evidenzi un *quid pluris* che possa (quantomeno) far sorgere il sospetto che le deposizioni non

siano genuine ma siano oggetto di un compiacente e interessato ‘scambio’ a reciproco vantaggio delle partitestiimoni.

La società appellante, ben conscia di ciò, ha offerto a riscontro del *quid pluris* di cui si è appena detto le presunte incongruenze tra la deposizione di *omissis* e quella ‘simmetrica’ resa dall’attuale appellato nella causa che vede il suddetto teste come ricorrente. A parte il fatto che le dedotte incongruenze, anziché confermarlo, smentiscono che le testimonianze rese da chi abbia attivato un analogo procedimento siano da ritenersi di per sé poco credibili (proprio perché, altrimenti, sarebbero state perfettamente coincidenti, conformi e sovrapponibili), il contrasto evidenziato dalla *omissis*, semplicemente, non sussiste: il teste *omissis*, in questa causa, ha detto che si vedeva con *omissis* “*quasi tutte le mattine, mentre alla sera lo incontravo non più di tre volte la settimana*”, mentre quest’ultimo, nella causa ‘gemella’, ha riferito che si vedeva con l’altro “*di regola*

il martedì e il venerdì nonché negli altri giorni della settimana ma con cadenza non fissa [...] ci vedevamo al mattino secondo quanto sopra indicato, ho appreso direttamente dal ricorrente l'orario di fine del turno, ciò in quanto spesso ci sentivamo per telefono”.

Sinceramente, non s'intende dove risieda la “macroscopica” contraddizione tra le due deposizioni, se solo si considera che *omissis* non ha escluso categoricamente che s'incontrasse con l'altro autista nel pomeriggio a fine turno, e, in ogni caso, se non s'incontravano direttamente, si sentivano per telefono - e non si vede, ai fini pratici, che cosa possa cambiare, se non immaginando che il collega dell'attuale appellato gli mentisse spudoratamente (a rischio di facilissima smentita) sul momento di cessazione serale della prestazione lavorativa. Perdipiù, non è neppure emerso (anzi, risultando il contrario) che i giri di consegne affidati ai due autisti fossero sostanzialmente diversi.

Le perplessità di parte appellante - a tutto concedere - sarebbero comprensibili se la deposizione di *omissis* fosse stata ‘nuda’ e non sorretta da alcun altro tipo di riscontro, mentre sovviene proprio la testimonianza di *omissis*, che non ha alcuna causa analoga pendente e ha confermato “*che talvolta ci vedevamo* [con gli altri colleghi, tra cui *omissis*, n.d.e.] *all'incirca tra le 17:00 e le 18:00*”; anche se ciò avveniva “*talvolta*”, comunque avveniva - così lumeggiando oggettivamente di attendibilità e verosimiglianza (anche solo in via presuntiva) le circostanze riferite da *omissis*, sia pure relative (ma non è di decisiva importanza) a un periodo di tempo non del tutto coincidente con quello in cui era intercorso il rapporto di lavoro dell'appellato (tenuto conto, in ogni caso, che *omissis* aveva lavorato non per due anni, ma per due anni e mezzo).

D'altronde, a fronte di questi riscontri, la parte aziendale - e sarebbe stato suo onere - non ha reso alcun contributo probatorio in grado di ridimensionarli o di neutralizzarli.

4. Venendo ora all'appello incidentale, esso è solo parzialmente fondato e accoglibile nei termini che seguono.

4.1. Non può accogliersi il rilievo relativo alle ore straordinarie assuntamente lavorate nelle giornate di sabato.

Se la deposizione di *omissis* - come si è detto, a tutto concedere - necessitava di un appiglio corroborativo (considerato che sul sabato egli ha detto ben poco), ciò è esattamente quello che è mancato: il teste *omissis* ha soltanto rammentato che il ricorrente aveva dato la propria disponibilità a effettuare consegne anche di sabato (un po' poco), così come il teste *omissis*, che aveva lavorato di sabato iniziando “*alle 6 o 7 del mattino e rientrav[a] intorno alle 12:00/13:00, salvi in casi, ma assai rari, in cui dovev[a] aspettare l'arrivo della nave ove effettuare la consegna e quindi ritornav[a] alle 20:00*”, ha solo potuto ritenere (ma si era trattato di una sua convinzione) “*che anche al ricorrente [fosse] stato [assegnato] lo stesso tipo di giro*” (verb. ud. 4/06/2021).

Affermazioni tutt'altro che specifiche per poter accogliere l'ulteriore rivendicazione sugli straordinari.

4.2. Per le stesse ragioni, non può neppure accogliersi il rilievo sulle pause.

La deposizione di *omissis*, a differenza di quanto inteso in comparsa, non fornisce elementi idonei a scalfire decisamente la motivazione assunta sul punto dal primo Giudice: sia perché la prassi di sostituire il disco cronotachigrafo non era sistematica ma occasionata soltanto quando fossero effettuati “*giri molto lunghi ovvero giri che prevedevano di raggiungere il porto di Genova*”, sia perché il teste, in ogni caso (e nello specifico), non aveva “*mai visto il ricorrente effettuare la sostituzione del disco o della tessera*”.

Oltretutto, la c.t.u. ha esaurientemente risposto alle obiezioni in tal senso manifestate dal c.t. dell'attuale appellante incidentale (cfr. perizia *omissis*, pag. 12), il quale, tuttavia (ai limiti della tollerabilità *ex art. 434 c.p.c.*), non ha avanzato in merito alcun'apprezzabile critica.

4.3. Stesso discorso per le ulteriori giornate di trasferta.

A parte la scarsa intelligibilità in parte qua del motivo di gravame, l'orario di lavoro è quello emerso all'esito dell'istruttoria testimoniale (e l'appellante incidentale nulla ha contestato) e, in base ad esso, sono state calcolate le trasferte (e le relative indennità) secondo il numero di giornate utili indicate negli stessi conteggi attorei - come confermato dalla c.t.u., per cui la quantificazione dell'emolumento è avvenuta, appunto, "*sulla base delle giornate indicate nei conteggi allegati al ricorso*" (*ibid.*, pag. 9).

4.4. È meritevole di accoglimento, invece, il rilievo sull'applicazione degli interessi *ex art.* 1284, co. 4, c.c.

Si osserva che, da un lato, quelle da lavoro corrispondono a tutti gli effetti a obbligazioni pecuniarie (cfr. Cass., ord., n. 61/23), alle quali inerisce sistematicamente la norma in oggetto (assieme all'art. 1282 c.c.), e, dall'altro, non convince l'argomento concernente la specialità derogatoria

propria dell'art. 429, co. 3, c.p.c.: in primo luogo, perché tale specialità attiene non alla natura degli interessi come tali (non si tratta, cioè, di interessi 'diversi'), bensì alla loro 'automatica' riconoscibilità (unitamente alla rivalutazione monetaria) dalla maturazione del diritto (e non dall'eventuale messa in mora del debitore) anche in assenza di specifica domanda (cfr. Cass. n. 19312/16); in secondo luogo, perché l'art. 429, co. 3, c.p.c., parlando di "*interessi nella misura legale*", fa eco (oltre che al co. 1, anche) al co. 4 dell'art. 1284 c.c., che si riferisce, appunto, al "*saggio degli interessi legali*" - e non si vede perché limitarne l'operatività alle obbligazioni pecuniarie diverse da quelle da lavoro, se è vero, tra l'altro, che la *ratio* della previsione normativa (limitata al tempo successivo alla proposizione della domanda giudiziale) è verosimilmente quella di scoraggiare difese dilatorie e infondate, sanzionandole con interessi maggiorati pari a quelli relativi "*ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

Né è dirimente il fatto che gli interessi legali *ex art.* 429, co. 3, c.p.c. vadano di concerto con la rivalutazione monetaria, che può comunque andare di concerto (anche per i crediti ‘ordinari’ non di lavoro) con gli interessi *ex art.* 1284, co. 4, c.c. quando il creditore abbia provato il maggior danno da svalutazione *ex art.* 1224, co. 2, c.c.

4.5. Si ritiene degno di accoglimento anche il rilievo sulle spese legali.

Se è giusto che esse siano parzialmente compensate (dato che la domanda non è stata integralmente accolta), non se ne ritiene altrettanto giusta la misura (un mezzo), attesa la non trascurabile complessità della vertenza, che ha necessitato di un’ampia istruttoria testimoniale e tecnica; né si spiega il ricorso ai valori tariffari minimi se lo stesso primo Giudice aveva proprio tenuto conto “*della complessità delle questioni trattate e dell’istruttoria espletata*” (sentenza, pag. 22).

Le spese di primo grado, pertanto, vanno rideterminate (come da dispositivo) in applicazione sia degli importi medi (secondo il D.M. n. 14/55 aggiornato al 2022), sia di una misura compensatoria che si ritiene equo limitare a un quarto.

5. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni altra censura ed escludono ulteriori approfondimenti istruttori, l’appello principale dev’essere integralmente rigettato e quello incidentale parzialmente accolto; alla prevalente soccombenza della *omissis* segue l’obbligo di quest’ultima al pagamento delle spese del grado, compensate in egual misura - oltre al versamento, a carico dell’appellante principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato *ex art.* 13, co. 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

Visto l’art. 437 c.p.c.

Respinge l’appello principale;

In parziale accoglimento dell’appello incidentale,

Condanna la società appellante a pagare dall'appellato a decorrere dalla domanda giudiziale gli interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed a rimborsare a *omissis* 3/4 delle spese del giudizio di primo grado liquidate per l'intero in euro 13.395,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, compensato il restante quarto;

Condanna l'appellante principale a rimborsare all'appellato/appellante incidentale 3/4 delle spese del grado liquidate per l'intero in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, compensato il restante quarto;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione se dovuto.

Così deciso all'udienza del 6 febbraio 2024.

La Presidente
Clotilde Fierro

Il Consigliere estensore
Fabrizio Aprile

**TESTIMONIANZE INCROCIATE ED INTERESSI
LEGALI SUI CREDITI DA LAVORO:
UN'INTERESSANTE SENTENZA DELLA
CORTE DI APPELLO DI TORINO**

Gabriele Moro

La pronuncia della Corte d'Appello di Torino qui commentata è meritevole di interesse per due profili, il primo attinente all'ammissibilità della prova testimoniale ed il secondo, invece, relativo al tasso di interesse applicabile ai crediti retributivi successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.

Con riferimento al primo aspetto la società datrice di lavoro aveva impugnato la statuizione del Giudice di prime cure proponendo vari motivi di appello di cui uno relativo, in particolare all'utilizzabilità dei cosiddetti testimoni incrociati. Nel caso di specie, infatti, un lavoratore aveva adito il Tribunale del lavoro per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere una serie di emolumenti asseritamente non corrisposti. Trattandosi eminentemente di differenze retributive legate all'orario di lavoro, il ricorrente offriva di assolvere il proprio onere probatorio tramite l'assunzione di prova testimoniale costituita dalla deposizione di un collega di lavoro, anch'egli attore in un'autonoma e separata azione giudiziale nei confronti del medesimo datore di lavoro e per i medesimi motivi.

Comunque assunta la prova testimoniale, alla prima difesa utile parte convenuta deduceva l'inattendibilità del suddetto teste, motivo che successivamente reiterava nell'impugnazione della sfavorevole sentenza di primo grado.

Sulla base di tali premesse occorre rilevare che l'art. 246 c.p.c. dispone che “*non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio*”: le persone in questione sono soggetti terzi, non parti della causa, ma che, in funzione di un interesse che li legittimerebbe alla causa, potrebbero diventare parti. In altre parole, chi non è terzo non può testimoniare: la capacità a testimoniare è valutata in funzione dell'estraneità del soggetto al processo. Un terzo interessato viene pertanto equiparato alla parte e non può testimoniare. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, è consolidata nel ritenere che l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione e non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed il medesimo soggetto. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni. La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza (1).

(1) Cass. 30 marzo 2010, n. 7763.

La capacità a testimoniare, in questo senso, “*differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende, come detto, dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) [...] mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto*” (2).

Nell’ambito delle controversie giudiziarie in materia lavoristica capita sovente che il lavoratore, impossibilitato a provare altrimenti le proprie richieste (specie laddove riguardino differenze retributive connesse a prestazioni lavorative rese al di fuori dell’orario di lavoro contrattuale) si avvalga della testimonianza resa da altri lavoratori, suoi colleghi: tutti tra l’altro potenzialmente in grado non solo di confermare le domande azionate, ma anche di azionarne di proprie sulla base dei medesimi titoli, dimodoché il ruolo di attore processuale e testimone potrebbero alternarsi nell’ambito dei vari procedimenti.

Si tratta, all’evidenza, di una situazione controversa che, se da un lato è occasionata dall’inevitabile necessità istruttoria del lavoratore, dall’altro espone il datore di lavoro al rischio palese di compiacenti ed interessate reciproche dichiarazioni.

(2) Cass. 21 maggio 2014, n. 11204.

La Corte d'appello di Torino nel caso di specie segue la strada più rigorosa, sostenendo che *“la pendenza di un'analogo causa (oltre a non costituire affatto ragione di incapacità ex art. 246 c.p.c.) non è neppure idonea di per sé sola a incidere sulla credibilità dei testi 'incrociati' e simmetrici”*.

D'altronde, come correttamente rileva la Corte d'Appello, *“se le contestazioni di parte appellante fossero accolte così semplicemente, [i lavoratori] potrebbero attingere con estrema difficoltà alle loro fonti di prova - dato che le prestazioni lavorative, se non in casi del tutto particolari, raramente vengono svolte innanzi a persone terze ed esterne all'azienda”* e che *“affinché possano ritenersi inattendibili le testimonianze 'incrociate' in contenziosi di analogo contenuto, occorre che la parte che se ne lamenta evidenzi un quid pluris che possa (quantomeno) far sorgere il sospetto che le deposizioni non siano genuine”*.

Di fronte a tale condivisibile presupposto, la Società appellante aveva sostenuto che tale *quid pluris*, unico elemento capace di minare non tanto la capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. ma l'attendibilità stessa delle deposizioni, derivasse da presunte incongruenze tra la deposizione del teste e quanto dichiarato da parte attrice nella causa che vede il suddetto teste come ricorrente. Ad avviso dei Giudici del gravame, tuttavia, non solo le suddette incongruenze non sussistono nel caso di specie ma anche laddove fossero ritenute esistenti esse smentirebbero *“che le testimonianze rese da chi abbia attivato un analogo procedimento siano da ritenersi di per sé poco credibili (proprio perché, altrimenti, sarebbero state perfettamente coincidenti, conformi e sovrapponibili)”*.

Sembra di comprendere, quindi, che nel ragionamento dei Giudici del gravame eventuali incoerenze tra le dichiarazioni, peraltro insussistenti nel caso di specie, rafforzerebbero l'attendibilità del teste, perché, *a contrario*, solo una totale sovrapposibilità delle dichiarazioni potrebbe invece "insospettire" il Giudice. Rimane in questo caso una certa insoddisfazione sulle sorti del datore di lavoro perché inevitabilmente anche a fronte di dichiarazioni del tutto concordanti egli dovrà debitamente dare conto di altre circostanze dalle quali dedurre la loro inattendibilità (e soprattutto convincere il Giudice!) proprio perché ... del tutto coincidenti.

Il secondo aspetto trattato nel provvedimento in commento, meritevole di essere qui segnalato, riguarda la decisione del Giudice d'appello di estendere ai crediti retributivi il saggio di interesse previsto dall'art. 1284, 4 comma c.c. La norma, si rammenta, prevede che il saggio (o tasso) degli interessi legali sia determinato in misura pari al 5 per cento ogni anno ma che con decreto ministeriale lo stesso possa essere annualmente modificato "*sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno*" (3). Il quarto comma dell'art. 1284 stabilisce, poi, che - in caso di domanda giudiziale - laddove le parti non abbiano pattuito la misura del tasso, lo stesso corrisponderà a quello "*previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

Questa disposizione è stata introdotta dal legislatore nel 2014 al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, tutelando la parte creditrice rispetto al pregiudizio che, in caso

(3) Attualmente fissato al 2,5%.

di inadempimento del debitore, le deriverebbe dai tempi della giustizia. In particolare, tramite la previsione di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda, si è voluto scoraggiare le condotte meramente dilatorie. In altri termini, l'intento del legislatore è stato quello di sanzionare il debitore che, pur avendo assunto uno specifico impegno convenzionale, si sottragga consapevolmente ai propri obblighi, con l'intento di lucrare sulla convenienza del passare del tempo, correlata all'esiguità della misura del tasso degli interessi legali (che peraltro, specie negli ultimi anni, non è proprio stata tale).

È bene precisare sul punto che ben prima della sentenza qui commentata, il Tribunale di Parma (4) ha disposto il rinvio alla Suprema Corte per la risoluzione della questione di diritto riguardante l'applicazione proprio della disciplina prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. ai crediti di lavoro, questione che il Tribunale remittente valuta come controversa ed idonea a giustificare l'intervento nomofilattico della Cassazione. Sul punto, infatti, si registrano visioni contrastanti: secondo un primo orientamento, l'art. 1284, co. 4, c.c. non sarebbe applicabile ai crediti di lavoro, perché prevarrebbe la disciplina speciale apprestata dall'art. 429, co. 3, c.p.c. laddove prevede un regime di favore per i crediti del lavoratore secondo cui *“il giudice quando pronuncia sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, anche il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”*.

(4) Trib. Parma ordinanza 3 agosto 2023.

In pratica, secondo questo orientamento la disciplina speciale dettata dall'art. 429, co. 3, c.p.c. sottrarrebbe i crediti di lavoro dall'applicazione rigida del principio nominalistico (5) in modo da proteggere il patrimonio del prestatore di lavoro dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento monetario. Alla luce di ciò, in forza dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, *“sarebbe preclusa l'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., norma di generale applicazione, avendo il legislatore inteso riservare una regolamentazione settoriale a questa particolare materia in ragione del preminente valore costituzionale degli interessi coinvolti”* (6).

Secondo un diverso orientamento, invece, non vi sarebbero ostacoli all'applicazione della disciplina prevista dal co. 4° dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro, in quanto l'art. 429, co. 3, c.p.c. nella parte in cui prevede che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale, con le parole del Tribunale di Parma *“opererebbe un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza: sia al co. 1, in cui viene stabilito - mediante rinvio alla determinazione annuale effettuata con decreto ministeriale - il saggio generale degli interessi legali, sia al co. 4, che prevede che dalla domanda giudiziale - in*

(5) Il principio nominalistico si sostanzia come noto nella regola secondo la quale le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente valore legale nello Stato al momento del suo pagamento e per il suo valore nominale. In ossequio a tale principio, pertanto, al momento della scadenza del termine di adempimento, il debitore si libera pagando l'importo originariamente dovuto al tempo in cui è sorta l'obbligazione, a prescindere dal valore reale della valuta, l'eventuale deprezzamento del potere di acquisto, non compensato dall'applicazione degli interessi legali, può rilevare esclusivamente come posta di danno ulteriore ai sensi dell'art. 1224 c.c.

(6) In tal senso, a es. Trib. Roma 22 giugno 2020, n. 3577; Trib. Lucca, 2 marzo 2023, n. 75.

caso di mancata determinazione convenzionale del tasso di interesse - “il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto nella legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Il Giudice remittente ha rilevato che se la *ratio* della disciplina prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c. è quella “*di scoraggiare la resistenza dilatoria a iniziative giudiziali infondate*”, la medesima esigenza dovrebbe sussistere anche in ambito lavoristico, tanto più che l’orientamento giurisprudenziale contrario “*finirebbe per fornire una tutela minore (considerata la sensibile differenza tra il saggio di interessi legale ‘generale’ e quello previsto dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) ai soggetti che il legislatore aveva inteso garantire maggiormente con la disciplina di favore di cui all’art. 429 co. 3 c.p.c. (v. in tal senso, a es., Trib. Perugia, 15 marzo 2022, n. 53; Trib. Venezia, 19 gennaio 2023, n. 29; Trib. Venezia, 16 marzo 2023, n. 176)*”.

La Corte d’Appello nella pronuncia commentata, come detto, in attesa dell’intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, ritiene che il trattamento retributivo sia ascrivibile alle obbligazioni pecuniarie (7)

(7) Cass. 3 gennaio 2023, n. 61. Per inciso, tale pronuncia costituisce un unico precedente, nel panorama giurisprudenziale, per come consolidatosi nei pronunciamenti emessi dalla Corte, secondo la quale contrariamente a quanto affermato in passato dalla stessa Cassazione (*ex multis* Cass. 9 maggio 2022 n. 14512), l’art. 1284 c.c., in particolare il suo comma 4, indica il tasso legale degli interessi applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all’instaurazione del procedimento giudiziale volto all’accertamento del diritto al percepimento del credito (nel caso di specie le differenze retributive dovute a titolo di maggiorazioni per straordinario, indennità di trasferta e conseguente incidenza su altre voci) e fino al pagamento dello stesso. In pratica, il più recente orientamento di legittimità ha stabilito l’applicabilità, in linea generale, dell’art. 1284, comma 4, c.c. a tutte le obbligazioni pecuniarie, a prescindere dalla loro derivazione, se da negozio giuridico o, del tutto antitetivamente, da altro fatto (o atto) idoneo a produrre obbligazioni e, addirittura, da fatti illeciti. A sostegno di tale assunto, il Collegio ha testualmente

alle quali inerisce sistematicamente l'art. 1284, comma 4, mentre “*non convince l'argomento concernente la specialità derogatoria propria dell'art. 429, co. 3, c.p.c.: in primo luogo, perché tale specialità attiene non alla natura degli interessi come tali (non si tratta, cioè, di interessi 'diversi'), bensì alla loro 'automatica' riconoscibilità (unitamente alla rivalutazione monetaria) dalla maturazione del diritto (e non dall'eventuale messa in mora del debitore)*” e ciò anche in assenza di specifica domanda (8); in secondo luogo, sostiene sempre il Giudice del gravame “*perché l'art. 429, co. 3, c.p.c., parlando di "interessi nella misura legale", fa eco (oltre che al co. 1, anche) al co. 4 dell'art. 1284 c.c., che si riferisce, appunto, al "saggio degli interessi legali" - e non si vede perché limitarne l'operatività alle obbligazioni pecuniarie diverse da quelle da lavoro, se è vero, tra l'altro, che la ratio della previsione normativa (limitata al tempo successivo alla proposizione della domanda giudiziale) è verosimilmente quella di scoraggiare difese dilatorie e infondate, sanzionandole con interessi maggiorati pari a quelli relativi "ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*”.

sostenuto che: “*l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità*”.

(8) Cass. 29 settembre 2016, n. 19312.